

**Ascit S.P.A**

**e**

**DAY Ristoservice S.p.A. Società Benefit**

**CONTRATTO ESECUTIVO**

**DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO di cui all'art. 54,  
comma 3, D.Lgs. n. 50/2016**

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI  
MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL  
GRUPPO RETIAMBIENTE - AQ 108\_2023**

**CIG 9724053E60**

**CIG derivato: B02F4F177B**

## Indice

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati).....	4
Articolo 2 (Norme regolatrici e definizioni).....	5
Articolo 3 (Oggetto) .....	5
Articolo 4 (Sicurezza e rischi da interferenze) .....	6
Articolo 5 (Personale).....	6
Articolo 6 (Referente del Fornitore e DEC) .....	7
Articolo 7 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione del servizio).....	7
Articolo 8 (Consegna delle Cards, specifiche tecniche del servizio e modalità operative).....	9
Articolo 9 (Subappalto) .....	9
Articolo 10 (Inadempimenti e penali) .....	9
Articolo 11 (Risoluzione e Recesso) .....	11
Articolo 12 (Forza maggiore).....	11
Articolo 13 (Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative) .....	13
Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto).....	13
Articolo 15 (Cessione del credito).....	13
Articolo 16 (Corrispettivo).....	13
Articolo 17 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	14
Articolo 18 (Garanzia definitiva a favore di Ascit).....	16
Articolo 19 (Commissione nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali) .....	17
Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore) .....	17
Articolo 21 (Domicilio contrattuale) .....	17
Articolo 22 (Trattamento dei dati personali) .....	18
Articolo 23 (Foro competente) .....	18
Articolo 24 (Interpretazione del presente contratto).....	18

## TRA

**Ascit S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa**, con sede legale in Capannori (LU), Loc. Lammari, Via San Cristoforo, n. 82 capitale sociale € 3.057.062,40 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, in persona del Dott. Roger Bizzarri, nato a xxxx il xxxxx, CF xxxxxxxxxxxx munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**SOL**” o “**Committente**”)

## E

**DAY Ristoservice S.p.A. Società Benefit**, con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei, cap 40127, capitale sociale € 1.200.000,00, C.F., Piva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n° 03543000370, in persona di Stefano Fabbri, nato a xxx (xx) il xxxxxxxx, C.F. xxxxx, che interviene in qualità di Procuratore Speciale della Società, giusti i poteri a lui conferiti con atto del Notaio Dott. Federico Rossi del 27 luglio 2020 repertorio n. 85303 fascicolo n. 38614 registrato a Bologna. Il 28/07/2020 al numero 30941 IT, (di seguito, per brevità, “**Fornitore**”)

la Committente e il Fornitore potranno essere denominati singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

## PREMESSO CHE

- Retiambiente spa è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035;
- l’espletamento di tale servizio è effettuato da Retiambiente attraverso le Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL), *in house providing*, da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all’igiene urbana nel territorio di competenza;
- quale Società Capogruppo, ed in forza del combinato disposto dell’art. 4 del Regolamento Infragruppo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2021 e dell’art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate, Retiambiente S.p.A. svolge la funzione di Stazione Appaltante ed ha facoltà di concludere Accordi Quadro a cui le SOL possono fare ricorso per l’acquisto di beni e servizi connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale sopra descritta;
- l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, di una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione con il mercato e, infine, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- in esecuzione di quanto precede, Retiambiente ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 03/04/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 189190-2023-IT del 31/03/2023, una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per il Gruppo Retiambiente.
- all'esito delle operazioni di gara, l'offerta presentata da DAY Ristoservice SpA Società Benefit è risultata quella economicamente più vantaggiosa, pertanto, Retiambiente ha disposto l'aggiudicazione definitiva in suo favore, con provvedimento del 29/09/2023 comunicato ai concorrenti con prot. n. 5554\_2023 del 04/10/2023;
- in data 27.11.2023 Retiambiente SpA ha sottoscritto con la società DAY Ristoservice SpA Società Benefit l'Accordo Quadro di cui all'art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per il Gruppo Retiambiente - CIG 9724053E60;
- con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, DAY Ristoservice SpA Società Benefit si è espressamente impegnata a sottoscrivere ed eseguire il/i singolo/i Contratti Esecutivi con le Società indicate all'art. 1 del Bando di gara, ivi compresa Ascit Spa, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nell' Accordo Quadro e nei successivi Contratti Esecutivi; DAY Ristoservice SpA Società Benefit ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto esecutivo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui al successivo art. 18 e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 13;
- DAY Ristoservice SpA Società Benefit dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto Esecutivo e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Contratto Esecutivo;
- il presente Contratto Esecutivo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

**1.1** Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto esecutivo.

**1.2** Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro anche qualora non materialmente allegati, i Documenti di seguito indicati:

Allegato 1) Accordo quadro e suoi allegati;

Allegato 2) Capitolato Tecnico;

Allegato 3) Garanzia definitiva rilasciata in favore di Ascit Spa dalla Compagnia UnipolSai ed avente n.

1/767/96/198859567 per un importo di Euro 3.330.00= (tremilatrecentotrenta/00) ridotto in considerazione del possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal Contratto esecutivo;

**1.2** Le Parti espressamente convengono che il citato Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

**1.3** In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

## **Articolo 2 (Norme regolatrici e definizioni)**

**2.1** Il presente Contratto è regolato:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Ascit Spa ed il Fornitore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi inclusi il Bando di Gara, il Disciplinare e la restante documentazione di gara che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.;

(ii) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;

(iii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(iv) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

(v) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

**2.2** I termini contenuti nel presente contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

## **Articolo 3 (Oggetto)**

**3.1** Con il presente Contratto Esecutivo Ascit Spa affida a DAY Ristoservice SpA Società Benefit il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per il Gruppo Retiambiente, salvo quanto diversamente disposto nel Capitolato Tecnico.

**3.2** L'importo massimo disponibile per Ascit Spa durante la vigenza di 24 mesi dell'Accordo Quadro è il seguente:

<b>Società</b>	<b>Importo massimo complessivo dei buoni pasto, compresa Iva di Legge, da erogarsi per la durata dell'Accordo Quadro (24 mesi)</b>
<b>Ascit SpA</b>	<b>€ 83.250,00</b>

**3.3** DAY Ristoservice SpA Società Benefit dichiara sin da ora di essere consapevole e di accettare che l'importo di cui alla tabella del precedente comma 2, è **stato determinato in via previsionale sulla base degli**

**importi relativi al servizio sostitutivo di mensa erogato negli anni pregressi e del fabbisogno e degli impegni futuri assunti da Ascit Spa con le Amministrazioni comunali per l'erogazione del servizio di igiene urbana sul territorio e, quindi,** rappresentano il fabbisogno presunto di approvvigionamento di tali servizi da parte di Ascit Spa nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, stimato in base alle esigenze di gestione del servizio di igiene urbana sul territorio ed alle richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali in merito alle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata ed agli importi del medesimo servizio contabilizzati negli anni pregressi. Pertanto, DAY Ristoservice SpA Società Benefit con la sottoscrizione del presente atto dichiara di essere consapevole ed accetta che detto importo è da intendersi come meramente indicativo, presuntivo del fabbisogno di Ascit Spa, non rappresentano il minimo contrattuale e non è vincolante né per Retiambiente né per Ascit Spa.

**3.4** L' importo richiesto per il presente Contratto è il seguente:

<b>Valore nominale buono pasto (A) (iva di fatturazione del 4,00% inclusa)</b>	<b>Sconto applicato da DAY Ristoservice SpA Società Benefit (B)</b>	<b>Valore nominale buono pasto al netto dello sconto praticato (A -B) (iva di fatturazione del 4,00% inclusa)</b>	<b>Numero buoni pasto oggetti del presente Contratto Esecutivo (C)</b>	<b>Importo complessivo del presente contratto esecutivo (A-B) *(C) (iva di fatturazione del 4,00% inclusa)</b>
€ 5,00	7,50%	€ 4,63	18.000	€ 83.250,00

#### **Articolo 4 (Sicurezza e rischi da interferenze)**

**4.1** DAY Ristoservice SpA Società Benefit si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

**4.2** Ascit Spa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008, dichiara che i costi della sicurezza da interferenza, sono pari a zero.

#### **Articolo 5 (Personale)**

**5.1** Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del servizio, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, DAY Ristoservice SpA Società Benefit si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare DAY Ristoservice SpA Società Benefit si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

DAY Ristoservice SpA Società Benefit si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nel servizio.

**5.2** In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata da Retiambiente e/o da

Ascit Spa e/o segnalata dagli Enti competenti, Ascit sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando DAY Ristoservice SpA Società Benefit non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che DAY Ristoservice SpA Società Benefit possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. DAY Ristoservice SpA Società Benefit è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di Retiambiente o di Ascit, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

**5.3** L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce causa di risoluzione immediata del Contratto Esecutivo senza che DAY Ristoservice SpA Società Benefit possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

#### **Articolo 6 (Referente del Fornitore e DEC)**

**6.1** DAY Ristoservice SpA Società Benefit nomina, quale proprio responsabile nei confronti di Ascit SpA per l'esecuzione del presente Contratto Esecutivo la Sig.ra ROSALBA BUGLIONE, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: [rbuglione@day.it](mailto:rbuglione@day.it) e al seguente telefono mobile: 335/7441897.

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura di DAY Ristoservice SpA Società Benefit indicare per iscritto a Ascit, il nominativo di un'altra persona.

**6.2** Ascit nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 il Sig. Roger Bizzarri e Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) il sig. Javier Palmero, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: [palmero@ascit.it](mailto:palmero@ascit.it) e al seguente telefono mobile: 0583/436324. Il Responsabile Unico del Procedimento, in coordinamento con il DEC ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo Contratto Esecutivo, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 7 (Obblighi generali del Fornitore e modalità di esecuzione del servizio)**

**7.1** Sono a carico di DAY Ristoservice SpA Società Benefit tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

**7.2** DAY Ristoservice SpA Società Benefit si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell' Offerta Tecnica presentata in gara ivi inclusi i rispettivi allegati.

**7.3** Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara; in ogni caso, DAY Ristoservice SpA Società Benefit si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere

successivamente emanate.

**7.4** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto esecutivo, resteranno ad esclusivo carico di DAY Ristoservice SpA Società Benefit, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto Esecutivo e DAY Ristoservice SpA Società Benefit non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di Ascit e/o di Retiambiente S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

**7.5** DAY Ristoservice SpA Società Benefit si impegna a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte del Contratto Esecutivo;
- b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) consentire a Ascit, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto esecutivo;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Ascit o da Retiambiente S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente a Retiambiente S.p.A. e a Ascit S.p.A., le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto Esecutivo, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre a Retiambiente S.p.A. e a Ascit S.p.A., qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio, al fine di evitarne o ritardare l'esecuzione dello stesso e/o dei servizi ad esso connessi;
- h) manlevare e tenere indenne Retiambiente S.p.A. e Ascit S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell' allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

**7.6** DAY Ristoservice SpA Società Benefit si impegna ad eseguire le attività necessarie per l'attivazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo, anche eventualmente da svolgersi presso la sede di Ascit S.p.A., salvaguardando le esigenze della società contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Ascit S.p.A. nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. DAY Ristoservice SpA Società Benefit rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta da Ascit S.p.A. e/o da terzi autorizzati dalla medesima.

**7.7** DAY Ristoservice SpA Società Benefit si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione



alle diverse prestazioni contrattuali. Qualora, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto esecutivo, detto personale debba accedere agli uffici o altri locali di Ascit S.p.A. nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, Ascit S.p.A. e DAY Ristoservice SpA Società Benefit si coordineranno per garantire l'informativa ed il rispetto di tali procedure.

**7.8** DAY Ristoservice SpA Società Benefit si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. ed a Ascit S.p.A., di ogni circostanza che abbia influenza, rispettivamente, sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto Esecutivo;

**7.9** Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati da DAY Ristoservice SpA Società Benefit per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo a DAY Ristoservice SpA Società Benefit stessa di comunicare, a Retiambiente S.p.A. ed a Ascit S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Retiambiente S.p.A. ed a Ascit Spa.

**7.10** DAY Ristoservice SpA Società Benefit dichiara di essere consapevole che il servizio, di cui al presente Contratto, è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, il servizio medesimo dev'essere effettuato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato, né interrotto per cause imputabili o comunque riferibili a DAY Ristoservice SpA Società Benefit, pena la risoluzione di diritto del Contratto Esecutivo e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

#### **Articolo 8 (Consegna delle Cards, specifiche tecniche del servizio e modalità operative)**

**8.1** DAY Ristoservice SpA Società Benefit consegna le cards entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente Contratto esecutivo, come da offerta migliorativa presentata in fase di gara, rispetto ai termini minimi di cui all' art. 2.4 del Capitolato Tecnico.

**8.2** Si rinvia integralmente all' art. 2 del Capitolato tecnico ed all' Offerta tecnica di DAY Ristoservice SpA Società Benefit per la disciplina di dettaglio delle specifiche tecniche del servizio e modalità operative.

#### **Articolo 9 (Subappalto)**

**9.1** Considerato che all'atto dell'offerta DAY Ristoservice SpA Società Benefit non ha inteso fare ricorso al subappalto, DAY Ristoservice SpA Società Benefit medesimo, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, non può subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 10 (Inadempimenti e penali)**

**10.1** Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto esecutivo, nel Capitolato Tecnico e, nei suoi Allegati nonché qualsivoglia inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenute.

**10.2** Con riferimento al presente Contratto Esecutivo, in ogni caso di inadempimento di DAY Ristoservice SpA Società Benefit, non imputabile a Ascit S.p.A. o a causa fortuita o forza maggiore, sono applicate le penali di seguito indicate:

a) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna delle “card” come indicato dal paragrafo 2.4 del Capitolato tecnico, Ascit S.p.A. applica una penale pecuniaria pari allo 0,1% dell’importo del Contratto Esecutivo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Resta inteso che viene tollerato un ritardo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali Ascit S.p.A. può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto Esecutivo;

b) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di sostituzione e nuova emissione delle “card” come indicato dal paragrafo 2.5 del Capitolato tecnico, Ascit S.p.A. applica una penale pecuniaria pari allo 0,1% dell’importo del Contratto Esecutivo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Resta inteso che viene tollerato un ritardo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali Ascit S.p.A. può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto Esecutivo;

c) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di carica - ricarica delle “card” come indicato dal paragrafo 2.6 del Capitolato tecnico, Ascit S.p.A. applica una penale pecuniaria pari allo 0,1% dell’importo del Contratto Esecutivo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c..

Resta inteso che viene tollerato un ritardo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali Ascit S.p.A. può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto Esecutivo;

d) In caso di difformità rispetto a quanto previsto al punto 2.2.2 del Capitolato tecnico in merito alla scadenza dei buoni pasto, Ascit S.p.A. applica una penale pari al 10% dell’importo dei buoni pasto (al netto iva) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c..

e) Per il mancato rispetto dei termini indicati dal paragrafo 2.11 del Capitolato tecnico relativo all’integrazione - sostituzione degli Esercizi, si applica una penale pari allo 0,05% dell’importo del contratto esecutivo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c..

f) In caso di ulteriori violazioni del capitolato tecnico tali da compromettere la corretta esecuzione del servizio, DAY Ristoservice SpA Società Benefit corrisponderà a Ascit S.p.A., una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c..

g) In caso di ulteriori violazioni delle disposizioni del Contratto esecutivo tali da compromettere la corretta esecuzione del servizio, DAY Ristoservice SpA Società Benefit corrisponderà a Ascit S.p.A., una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c..

**10.3** Spetta a Ascit S.p.A. procedere, mediante il RUP che a tal fine si avvale del DEC, alla rilevazione dell’inadempienza ed alla relativa contestazione scritta, all’istruttoria, all’accertamento ed applicazione delle penali di cui ai precedenti commi.

Ricevuta la contestazione scritta da parte di Ascit S.p.A., DAY Ristoservice SpA Società Benefit dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente

documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Ascit S.p.A. a giustificare l'inadempienza, quest'ultima commina la penale stabilita nel presente Contratto Esecutivo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È facoltà di Ascit compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere a DAY Ristoservice SpA Società Benefit o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

**10.4** Le penali applicate a DAY Ristoservice SpA Società Benefit devono essere comunicate per iscritto da Ascit a Retiambiente nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla loro applicazione.

**10.5** Ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, Ascit e/o Retiambiente, per quanto di rispettiva competenza, procederanno, una volta constatato l'inadempimento, a comunicare tramite PEC a DAY Ristoservice SpA Società Benefit la contestazione e l'importo della rispettiva penale. Quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per scritto entro e non oltre il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di Ascit a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine perentorio sopra indicato, saranno applicate a DAY Ristoservice SpA Società Benefit le penali come sopra indicate.

**10.6** Ascit S.p.A. potrà applicare a DAY Ristoservice SpA Società Benefit penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci percento) del valore del Contratto Esecutivo.

**10.7** Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata da DAY Ristoservice SpA Società Benefit, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatti del terzo.

**10.8** L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Ascit di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso DAY Ristoservice SpA Società Benefit dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

### **Articolo 11 (Risoluzione e Recesso)**

**11.1** Fermo restando quanto previsto dagli artt. 108 e 109 del Dlgs 50/2016, le ipotesi di risoluzione recesso dal presente Contratto Esecutivo, sono disciplinati dagli artt. 18 e 10 dell'Accordo Quadro cui si rinvia, nonché dagli artt. 14 (divieto di cessione del contratto), 15 (fatturazione, pagamenti e tracciabilità finanziaria), 19 (trattamento dei dati personali).

### **Articolo 12 (Forza maggiore)**

**12.1** Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;

c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Ai sensi della Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 sono considerati Eventi di Forza maggiore anche: (i) il lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici dovuto alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina; (ii) scarsa disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici a causa della situazione bellica in Ucraina, nella misura in cui tali Eventi, ancorché già in corso alla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, producano conseguenze sulla possibilità di adempimento delle prestazioni di cui presente Contratto Esecutivo fuori dal ragionevole controllo di DAY Ristoservice SpA Società Benefit, non prevedibili al momento della conclusione del Contratto Esecutivo e non evitabili con la dovuta diligenza.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., DAY Ristoservice SpA Società Benefit non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 10 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 11. Al fine di non incorrere in responsabilità, DAY Ristoservice SpA Società Benefit avrà l'obbligo di comunicare a Ascit, che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto Esecutivo e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire a Ascit S.p.A., la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, DAY Ristoservice SpA Società Benefit sarà tenuta a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, Ascit potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo a DAY Ristoservice SpA Società Benefit comunicare a Ascit S.p.A. tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché Ascit disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse di Ascit l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà di Ascit recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 11.

Parimenti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11 qualora l'evento di Forza maggiore determini

l'impossibilità della prestazione.

### **Articolo 13 (Responsabilità civile del Fornitore e polizze assicurative)**

Con la stipula del Contratto Esecutivo DAY Ristoservice SpA Società Benefit è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, verso Ascit S.p.A., sia verso i terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dal Contratto Esecutivo e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto Ascit, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione.

### **Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto)**

**14.1** È fatto divieto a DAY Ristoservice SpA Società Benefit cedere il presente Contratto Esecutivo a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016.

**14.2** In caso di inadempimento da parte di DAY Ristoservice SpA Società Benefit degli obblighi di cui al presente articolo, Ascit S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e/o il Contratto esecutivo.

### **Articolo 15 (Cessione del credito)**

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

### **Articolo 16 (Corrispettivo)**

**16.1** DAY Ristoservice SpA Società Benefit applica a Ascit lo sconto del 7,50% sul valore nominale del buono pasto indicato dalla SOL medesima. Conseguentemente il corrispettivo dovuto a DAY Ristoservice SpA Società Benefit per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun contratto esecutivo è calcolato nel seguente modo:

- 1) applicando lo sconto del 7,50% indicato nell'Offerta Economica presentata in gara, al valore nominale del buono pasto come determinato nel presente Contratto esecutivo;
- 2) moltiplicando il valore ottenuto per il numero di buoni pasto ordinati da Ascit ed effettivamente erogati da DAY Ristoservice SpA Società Benefit.

**16.2** Nell'importo di acquisto sono ricompresi i costi della consegna nonché tutte le prestazioni contrattualmente previste e si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

**16.3** Nell'importo di acquisto sono esclusi i costi della sicurezza da interferenza, quantificati da Ascit in €. 0,00 (zero/00).

**16.4** Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio da DAY Ristoservice SpA Società Benefit in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico DAY Ristoservice SpA Società

Benefit di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti a DAY Ristoservice SpA Società Benefit medesima dall'esecuzione del Contratto Esecutivo e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, DAY Ristoservice SpA Società Benefit non può pretendere, per tutta la durata del Contratto Esecutivo ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo.

#### **Articolo 17 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)**

**17.1** DAY Ristoservice SpA Società Benefit emette fattura ad avvenuta erogazione del servizio ordinato ed accettato da Ascit S.p.A., riportando in essa la tipologia di servizio reso ed il quantitativo di buoni pasto elettronici accreditati.

Le fatture emesse da DAY Ristoservice SpA Società Benefit devono essere intestate e inviate a Ascit e devono contenere almeno i seguenti dati:

- Il riferimento all' Accordo Quadro;
- Il riferimento al presente Contratto Esecutivo ed il relativo CIG Derivato/Figlio ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Tipologia di servizio erogato;
- Quantitativo di buoni pasto elettronici accreditati;
- Prezzo singolo buono pasto fornito
- L'ammontare complessivo i buoni pasto fornito nella quantità sopra indicata.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico di Ascit, a cui, pertanto, DAY Ristoservice SpA Società Benefit nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

**17.2** Le fatture emesse da DAY Ristoservice SpA Società Benefit sono pagate entro 120 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente indicato nel Contratto Esecutivo, così come da tempi di pagamento offerti da DAY Ristoservice SpA Società Benefit in sede di gara.

**17.3** I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

**17.4** In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Ascit S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti di DAY Ristoservice SpA Società Benefit, laddove alla medesima siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

**17.5** Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, DAY Ristoservice SpA Società Benefit assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, DAY Ristoservice SpA Società Benefit si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**17.6** Al fine di rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
- ✓ BPER Banca SpA:
  - conto corrente nr. 00000016912,
  - ABI 05387,
  - CAB 02402,
  - IBAN IT 58 D 05387 02402 000000016912;
  
- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti:
  - Buisson Marc BSSMRC77H06Z110F
  - Venturi Claudia VNTCLD62E59A558F
  - Bertolini Maria Cristina BRTMCR67A68H223E
  
- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**17.7** È facoltà di Ascit compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che DAY Ristoservice SpA Società Benefit dovesse essere chiamata a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti.

**17.8** DAY Ristoservice SpA Società Benefit, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, DAY Ristoservice SpA Società Benefit non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai

pagamenti già effettuati.

**17.9** Ascit verificherà che nei contratti sottoscritti da DAY Ristoservice SpA Società Benefit con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto Esecutivo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

### **Articolo 18 (Garanzia definitiva a favore di Ascit)**

**18.1** A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte da DAY Ristoservice SpA Società Benefit nei confronti di Ascit con la stipula del presente Contratto Esecutivo, DAY Ristoservice SpA Società Benefit medesima presta una garanzia definitiva, nei termini e modalità di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 3.300,00 (euro tremilatrecento/00), rilasciata in data 06/02/2024 da UnipolSai ed avente n. 1/767/96/198859567.

**18.2** La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti da DAY Ristoservice SpA Società Benefit con i il contratto esecutivo nei confronti di Ascit, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte della stessa e, pertanto, resta espressamente inteso che Ascit ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia prestata in favore di Ascit S.p.A. decorre dalla data di stipula del Contratto Esecutivo e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5 d.lgs. 50/2016).

**18.3** Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

**18.4** È onere di Ascit comunicare a Retiambiente S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.

**18.5** Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, DAY Ristoservice SpA Società Benefit dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Ascit, pena la



risoluzione del contratto esecutivo.

**18.6** In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Ascit ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **Articolo 19 (Commissione nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali)**

**19.1** DAY Ristoservice SpA Società Benefit, nei limiti della soglia di legge del 5,0% ex art. 144 co. 6 lett. c) del Dlgs 50/2016, si impegna ad applicare ai titolari degli esercizi commerciali convenzionati, il valore percentuale massimo di commissione pari al 5,00% come da offerta presentata in gara.

#### **Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore)**

**20.1** DAY Ristoservice SpA Società Benefit assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Con la sottoscrizione del presente Contratto DAY Ristoservice SpA Società Benefit, pertanto, si obbliga a manlevare Ascit dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

**20.2** Qualora venga promossa nei confronti di Ascit un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, DAY Ristoservice SpA Società Benefit assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Ascit è tenuta ad informare prontamente per iscritto DAY Ristoservice SpA Società Benefit delle suddette iniziative giudiziarie.

**20.3** Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Ascit, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto Esecutivo, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 21 (Domicilio contrattuale)**

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

<b>Per Ascit S.p.A. a:</b>	<b>Per il Fornitore a:</b>
Ascit Servizi Ambientali S.p.A.	Day Ristoservice SpA Società Benefit
Via San Cristoforo, 82 – 55013 Lammari (Lu)	Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11
CAP 55013 Città Capannori	40127 Bologna
c.a. DEC	c.a. Rosalba Buglione
PEC: <a href="mailto:protocollo@pec.ascit.it">protocollo@pec.ascit.it</a>	PEC: <a href="mailto:dayristoservicespa@legalmail.it">dayristoservicespa@legalmail.it</a>

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione a DAY Ristoservice SpA Società Benefit si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite

l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

### **Articolo 22 (Trattamento dei dati personali)**

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto esecutivo e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto Esecutivo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 23 (Foro competente)**

**23.1** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra DAY Ristoservice SpA Società Benefit e Ascit SpA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto Esecutivo, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

**23.2** Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, DAY Ristoservice SpA Società Benefit sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

### **Articolo 24 (Interpretazione del presente contratto)**

**24.1** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

**24.2** Con la sottoscrizione del Contratto Esecutivo, DAY Ristoservice SpA Società Benefit dichiara:

1. di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
2. che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che DAY Ristoservice SpA Società Benefit dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
3. di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la chiarezza della natura delle prestazioni;
4. di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

**24.3** In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per Ascit S.p.A.**

*Il Direttore Generale*

Roger Bizzarri

**Per DAY Ristoservice SpA Società Benefit**

*Il Procuratore Speciale*

Stefano Fabbri

*L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono e, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:*

*3 (oggetto), 5 (personale), 7 (obblighi del fornitore e modalità di esecuzione del servizio), 10 (inadempimenti e penali), 11 (risoluzione e recesso), 13 (responsabilità civile del fornitore), 16 (corrispettivo dell'appalto), 23 (foro competente).*

**Per DAY Ristoservice SpA Società Benefit**

*Il Procuratore Speciale*

Stefano Fabbri